

# STATUTO "INSU" – ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI"

## Titolo 1

### Disposizioni Generali

#### Art. 1

Denominazione – Sede - Durata

allegato A all'atto reg.to a  
Pordenone il 20 GIUG 2012 al  
n° 5197 Mod. SA con  
liquidati € € di cui  
per imposta IPOT. € €

E' costituita un'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro denominata "**INSU**" – **Associazione Giovani Diabetici**" con sede a Pordenone in Via Cividale 9/a. La sua durata è illimitata.

#### Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### Art. 3

Carattere associativo

"**INSU**" – **Associazione Giovani Diabetici**", è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità di ciascuno.

E' fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

L'associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 12/95.

#### Art. 4

Finalità

**"INSU" – Associazione Giovani Diabetici** persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

Scopi dell'associazione sono:

1. Promuovere la salute e la qualità della vita di tutti i giovani e loro famiglie che hanno problemi legati al diabete e alle sue conseguenze con particolare attenzione alla cura della malattia, dell'identità personale e del vissuto psicosociale legato alla problematica diabetologica anche con incontri e corsi residenziali di educazione all'autocontrollo ed educazione alimentare;
2. Sensibilizzare le istituzioni politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l'assistenza ai giovani diabetici favorendone l'integrazione sociale;
3. Avviare attività informative e formative volte a diffondere con ogni mezzo la conoscenza del diabete al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace per bambini e adolescenti, anche attraverso convegni, iniziative pubbliche, riviste, libri, opuscoli, programmi radio e televisione, siti web;
4. Promuovere e sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale medico, paramedico, degli operatori scolastici e sportivi;
5. Attivare forme di counselling sociale e sanitario, relazioni d'aiuto e sostegno in una visione olistica dell'individuo (dal greco **ὅλος** cioè "il tutto": intendendo corpo mente e spirito);
6. Incoraggiare e appoggiare la ricerca scientifica sul diabete;
7. Animare e sostenere una concreta solidarietà tra le famiglie dei giovani diabetici anche attraverso l'organizzazione di iniziative di mutuo aiuto e gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi.
8. Promuovere e realizzare iniziative ludico/educative a favore di bambini e adolescenti diabetici.
9. Favorire l'auto-organizzazione dei nuclei familiari con giovani affetti da diabete;
10. Promuovere la salute in tutte le sue forme, stili di vita sana attraverso azioni di rete in collaborazione con altre associazioni, Enti privati e pubblici, forze sociali ed imprese private;
11. Attivare conferenze, seminari, convegni, feste, manifestazioni, iniziative editoriali, mostre, attività di spettacolo e cinematografica e quant'altro si ritenesse opportuno al fine di promuovere la più ampia ricerca di consenso, collaborazione e partecipazione da parte di forze sociali, politiche e sindacali, di associazioni culturali, di volontariato, ricreative e dello spettacolo, di operatori culturali, operatori sanitari, del mondo del lavoro e cittadini in genere.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

## **Titolo II**

### **Risorse ed attività economiche**

Art. 5  
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
  - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
  - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
  - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.  
*Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.*
  - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
  
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e son ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6  
Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7  
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

#### Art. 8

#### Responsabilità ed assicurazione

1. **INSU' – Associazione Giovani Diabetici** risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione nello svolgimento delle attività di volontariato sono assicurati per infortunio, malattie e per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
3. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

### **Titolo III**

#### Associati

#### Art. 9

#### Ammissione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dall'Assemblea, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Contro l'eventuale **diniego di ammissione**, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea.

La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

#### Art.10

##### Diritti dei soci

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

I soci di maggiore età aderenti all'associazione, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; l'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione oppure occorrenti a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, per i minorenni sarà in capo ad un genitore.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità ed i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente dall'Assemblea.

#### Art. 11

##### Doveri dei soci

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. **Tutte le cariche associative sono gratuite**, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

#### Art. 12

##### Recesso / esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede **all'esclusione del socio** con effetto immediato per:

- a) Dimissioni;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Morte;
- d) Inadempienza dei doveri previsti dall'art. 11;
- e) Per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

Contro i provvedimenti di esclusione d) ed e) è possibile proporre appello in Assemblea.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Titolo IV**

##### Organi dell'Associazione

#### Art. 13

##### Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- Il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### Art. 14

##### Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in carica, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci.

All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente (*in alternativa si può prevedere la possibilità di conferire delega ad altro socio entro il limite massimo di una delega per ogni socio*)

#### Art. 15

##### Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato, o affiggere presso la sede, almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

#### Art. 16

##### Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

#### Art. 17

##### Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

- Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano;
- Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
- L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti;
- Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea straordinaria.

- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### Art. 18

##### Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

#### Art. 19

##### Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

###### In sede ordinaria:

- 1) elegge il Consiglio Direttivo, i revisori dei conti.
- 2) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- 3) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo, discute e delibera sulle relazioni del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti ;
- 4) fissa annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota sociale di adesione e i limiti di rimborso delle spese;
- 5) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- 6) delibera sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sulle attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- 7) approva il programma annuale dell'associazione.

###### In sede straordinaria:

- 1 approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di  $\frac{2}{3}$  dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- 2 delibera sullo scioglimento dell'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci;
- 3 delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 20

##### Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea degli associati.

- b. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
- c. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 2 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
- d. Il Consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
- e. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
- f. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il Segretario.
- g. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

## Art. 21

### Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno 1 consigliere. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo:
  - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
  - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
  - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
  - ◆ sottopone all'Assemblea Straordinaria degli aderenti le proposte di modifica dello statuto;
  - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
  - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
  - ◆ Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto;
  - ◆ ammette i nuovi soci;

- ◆ esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi degli art.12 e 19 c.5 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

#### Art. 22

##### Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione
5. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Segretario - Tesoriere

#### Art. 23

##### Il Segretario - Tesoriere

1. L'associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
  - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
  - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
  - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
  - d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
  - e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
  - f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### Art. 24

##### Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. È composto da 3 (tre) membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e allo statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge nel suo interno un presidente.

2. Il collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

## **Titolo V**

### Il bilancio

#### Art. 25

##### Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **Titolo VI**

### Norme finali e transitorie

#### Art. 26

##### Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

#### Art. 27

##### Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 28

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.